

## **DELIBERA N. 88/09/CSP**

**Esposto dell'Onorevole Silvana Mura (Italia dei Valori – Lista di Pietro) nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTI gli esposti dell'Onorevole Silvana Mura, in qualità di tesoriere e legale rappresentante dell'Italia dei Valori – Lista Di Pietro, presente nel Parlamento italiano con un proprio gruppo presso la Camera dei Deputati e presso il Senato della Repubblica e che partecipa alla competizione per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009, pervenuti in data 18 maggio 2009 (prot. n. 39167) e 19 maggio seguente (prot. lli n. 39260 e n. 39261), nei quali si lamenta la presunta violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto nei telegiornali Tg5, Studio Aperto e Tg4 e nei programmi di approfondimento delle emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4, non sono stati attribuiti spazi televisivi, né sono stati fatti riferimenti al soggetto esponente, il tutto in violazione delle disposizioni in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione tra le diverse forze politiche

recate dalla citata legge n. 28 del 2000 e dalla delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009 relativa alle elezioni europee;

VISTA la memoria trasmessa dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., pervenuta in data 21 maggio 2009 (prot. n. 39856), in relazione alle richieste trasmesse dal Servizio comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 19 maggio 2009 (prot. lli n. 39185 e n. 39389), nelle quali la concessionaria ha rilevato, in particolare, che:

- in via preliminare, le segnalazioni sono inammissibili per assoluta genericità, non contengono l’indicazione di un periodo specifico di riferimento, né la menzione di specifiche trasmissioni, fatto salvo il riferimento alle edizioni pomeridiane dei telegiornali del 18 maggio scorso;
- nel merito, si evidenzia che il soggetto politico Italia dei Valori ha beneficiato dei seguenti tempi di parola nell’ambito dei telegiornali RTI, e precisamente: nel periodo 30 aprile – 13 maggio 2009 nel Tg5 per sei minuti e sedici secondi (2.32%), nel Tg4 per due minuti e cinquantotto secondi (2.51%) e in Studio Aperto per cinquantasei secondi (3%) del totale del tempo complessivamente dedicato ai soggetti politici; nel periodo 14 – 16 maggio 2009 il telegiornale Tg5 ha dedicato ulteriori ventitré secondi, il Tg4 ventiquattro secondi e Studio Aperto trentatré secondi per un totale del tempo di parola attribuito a Italia dei valori all’interno dei telegiornali relativo al periodo 30 aprile – 13 maggio 2009 pari a dieci minuti e dieci secondi; nel periodo 9 maggio – 16 maggio 2009 nel Tg5 per dieci minuti e ventisette secondi (5.65%), nel Tg4 per un minuto e trenta secondi (1.64%) e in Studio Aperto per un minuto e sei secondi (4.91%) del totale del tempo complessivamente dedicato ai soggetti politici;
- i tempi attribuiti sono compatibili con l’attuale rappresentatività del soggetto politico segnalante e proporzionati rispetto a quelli assegnati ad altri soggetti di analoghe dimensioni e rappresentatività;
- per quanto riguarda i programmi di approfondimento, sull’unica rete che dedica spazi di approfondimento politico è stata effettuata un’intervista telefonica di cinque minuti all’onorevole Massimo Donadi, capogruppo IDV alla Camera dei deputati nel contesto del programma “Panorama”, in onda su Canale 5 il giorno 5 maggio 2009;
- inoltre, è prevista la partecipazione di un esponente del soggetto politico segnalante al programma “Matrix” con collocazione e ripartizione dei tempi adeguata rispetto agli spazi garantiti agli altri soggetti politici, nel rispetto dei criteri di sostanziale equilibrio nell’informazione e nell’approfondimento più volte ribaditi nella casistica dell’Autorità;
- i dati del monitoraggio vanno valutati alla luce del principio secondo cui la parità di trattamento va temperata con l’autonomia editoriale di ciascuna testata, secondo un criterio di adeguatezza dell’informazione sulle posizioni di ciascuna forza politica, e non deve essere interpretata come mero criterio matematico di

ripartizione dei tempi, applicabile alla comunicazione politica, così come ribadito nell'atto di richiamo recato dalla delibera n. 77/09/CSP;

- infine, in considerazione che a seguito dell'atto di richiamo della delibera n. 77/09/CSP relativamente ai dati del monitoraggio nel periodo dal 29 aprile all'8 maggio 2009, l'emittente televisiva Rete 4 è stata già destinataria di uno specifico ordine con delibera n. 78/09/CSP, un ulteriore provvedimento non parrebbe necessario allo scopo di assicurare anche ai segnalanti adeguati tempi di parola nei programmi di informazione Rti;

CONSIDERATO , quanto all'eccezione di natura formale sull' inammissibilità della segnalazione per genericità , che l'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP prevede, relativamente ai programmi di informazione trasmessi dalle emittenti televisive nazionali, tra cui sono compresi anche i telegiornali, che il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettuata il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni dei telegiornali "Tg5", "Studio Aperto" e "Tg4" risulta che nel periodo dal 3 al 29 aprile 2009 (primo periodo di campagna elettorale) il soggetto politico denunciante ha fruito nel Tg5 di un tempo di notizia di quattro minuti e undici secondi pari al 4,12% del tempo di notizia totale dedicato a tutti i soggetti politici e di quattro minuti e nove secondi di tempo di parola pari al 3,08% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici; nel Tg4 di un tempo di notizia di 58 secondi pari al 2,90% del tempo totale dedicato a tutti i soggetti politici e di un tempo di parola pari a 0; in Studio Aperto di un tempo di notizia di sedici secondi pari all'1,63% del tempo totale di notizia e di un tempo di parola di un minuto e due secondi pari al 6,19% del tempo complessivo di tutti i soggetti politici; nel periodo dal 30 aprile al 17 maggio il soggetto segnalante ha fruito nel Tg5 di un tempo di notizia di tre minuti e ventisette secondi pari al 4,61% del tempo totale di notizia dedicato a tutti i soggetti politici e di un tempo di parola di 10 minuti e quarantasei secondi pari al 4,23% del tempo di parola complessivo fruito da tutti i soggetti politici; nel Tg4 di un tempo di notizia di trentadue secondi pari al 2,10% del tempo di notizia complessivo di tutti i soggetti politici e di un tempo di parola di tre minuti e ventisei secondi pari al 4,88% del tempo totale di parola; in Studio Aperto di un tempo di notizia tredici secondi, pari al 3,58% del tempo totale di tutti i soggetti politici e di un tempo di parola di un minuto e ventinove secondi pari al 4,83% del tempo complessivo di parola di tutti i soggetti politici;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente ai programmi di approfondimento della società concessionaria R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. risulta che nel periodo dal 3 al 29 aprile 2009 i rappresentanti del soggetto politico denunciante non sono stati ospitati in nessun programma mentre nel periodo dal 30 aprile al 17 maggio 2009 sono stati presenti nel programma della testata "VideoNews "Mattino Cinque" per un tempo di quattro minuti e cinquantasei secondi, pari al 3,42% del tempo complessivo di parola fruito da tutti i soggetti politici nei programmi e nelle rubriche di testata delle reti Mediaset;

RILEVATO che, in un quadro di valutazione comparativa dei tempi di parola fruiti da altre forze politiche e complessivamente esaminando i programmi dell'area dell'informazione, si rileva una specifica sottopresenza del soggetto politico segnalante;

CONSIDERATO che le trasmissioni di approfondimento e i notiziari ricondotti alle responsabilità delle testate giornalistiche, essendo programmi identificabili per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo e nei notiziari relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

RILEVATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009, concernente le emittenti televisive private, è dettata, dall'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP il quale prevede che *" nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalla emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche"*;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

CONSIDERATO, pertanto, che la società in questione non ha assicurato nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi nel periodo oggetto

della segnalazione, una adeguata presenza della lista denunciante sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 5 della legge 28 del 2000 e dei criteri stabiliti dall'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP, in particolare quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTO l'articolo 7 della citata delibera n. 57/09/CSP del 15 aprile 2009, il quale prevede al quinto comma che *“Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti”*;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dalle relative disposizioni attuative relative alla campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA l'urgenza di provvedere al ripristino del tempo spettante al soggetto politico denunciante stante l'imminente conclusione della campagna elettorale ;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 26, comma 15, della delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## **ORDINA**

alla società RTI – Reti Televisive Italiane Spa, esercente le emittenti televisive in ambito nazionale *“Canale 5”*, *“Italia 1”* e *“Retequattro ”*, con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8 :

1. di trasmettere, nei notiziari *“Tg 5 ”*, *“Tg4”* e Studio Aperto, a partire dalle prime edizioni utili e, comunque, entro quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante in misura adeguata al riequilibrio informativo ;

2. di prevedere, nei programmi di approfondimento informativo dedicati ai temi politico-elettorali, anche la partecipazione del soggetto politico segnalante.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
il SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola